

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2177

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA
(LAGORIO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(ROGNONI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(ANDREATTA)

Riconoscimento delle qualifiche dei partigiani

Presentato il 9 dicembre 1980

ONOREVOLI COLLEGHI! — La materia del riconoscimento della partecipazione ad attività partigiana e della concessione delle relative qualifiche è stata disciplinata, nel tempo, dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e dalle leggi 18 marzo 1968, n. 341, 11 maggio 1970, n. 290, e 21 dicembre 1974, n. 702.

Le leggi sopra citate hanno sempre previsto, per il riconoscimento dello *status* di partigiano, la proposizione, entro brevi termini di decadenza, delle domande degli interessati o dei loro aventi causa.

In conseguenza di tali disposizioni, molti interessati, per obiettive difficoltà di reperire la necessaria documentazione o per altre cause di forza maggiore, quali

le precarie condizioni di salute o la residenza all'estero, produssero oltre il tempo utile la necessaria domanda. Ciò ha determinato la definitiva esclusione dai riconoscimenti nei confronti di taluni cittadini che, da documentazione d'ufficio acquisita in data non posteriore al 30 giugno 1948 (termine ultimo indicato dall'articolo 2 della legge 11 maggio 1970, n. 290, per l'utile formulazione delle domande), risultano avere effettivamente svolto attività partigiana.

Tale situazione di obiettiva ingiustizia non appare riconducibile all'intenzione del legislatore, il quale, nella specie, con la previsione di termini di decadenza per la presentazione delle domande, voleva sol-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

tanto evitare possibili abusi da parte di quanti avessero voluto alterare la realtà al fine di trarne illeciti vantaggi, ma non voleva certamente frustrare le legittime aspettative di coloro che, effettivamente, avessero fatto parte di formazioni partigiane.

Con l'unito disegno di legge — che intende sanare la esposta situazione — non ritenendosi opportuna una riapertura dei termini, si provvede a considerare inoltrate tempestivamente le domande di con-

cessione di qualifiche partigiane pervenute entro il 31 dicembre 1979, stabilendo, peraltro, che si faccia luogo alle concessioni soltanto quando l'attività partigiana risulti comprovata da documentazione acquisita dall'Amministrazione in data non posteriore al 30 giugno 1948. Viene inoltre prevista la convalida degli effetti delle concessioni attuate in perenzione di termini prima dell'entrata in vigore della nuova legge, purché comprovate anch'esse da analoga documentazione.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le domande per il riconoscimento delle qualifiche partigiane pervenute alla competente commissione entro il 31 dicembre 1979 sono considerate inoltrate nei termini.

La commissione di cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 341, farà luogo alle concessioni soltanto ove l'appartenenza dei richiedenti a formazioni partigiane sia comprovata da documentazione acquisita agli atti in data non posteriore al 30 giugno 1948.

Sono convalidati i riconoscimenti concessi prima dell'entrata in vigore della presente legge nel rispetto della condizione posta dal comma precedente.